

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 12-12-2005 - Statuto completo;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 12-12-2005

COGEIM S.R.L.
Codice fiscale: 02985860960

Allegato "B" all'atto in data 23 novembre 2005
Repertorio n. 66.994/11.599

S T A T U T O

Articolo 1

Denominazione.

La società è denominata:

"Cogeim s.r.l."

Articolo 2

Oggetto.

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'acquisto, la vendita, la permuta, il frazionamento, la locazione, la gestione, la costruzione e l'amministrazione di beni immobili, civili ed industriali, nonché la gestione degli immobili di proprietà sociale.
La stessa potrà compiere in via secondaria rispetto a quanto indicato nel precedente capoverso, e comunque in modo non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari che fossero ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi.

Potrà compiere altresì, a norma di legge, ogni attività finanziaria esclusivamente finalizzata alla realizzazione dell'oggetto sociale e quindi non nei confronti del pubblico.

Con le limitazioni indicate al precedente capoverso, potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

Articolo 3

Sede.

La società ha sede in Milano.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, agenzie e rappresentanze, nonché trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune. Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie, anche all'estero, o il trasferimento della sede in un Comune diverso.

Articolo 4

Durata.

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2040, salvo proroga o anticipato scioglimento eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci.

Articolo 5

Capitale.

Il capitale sociale è di euro 95.000 (novantacinquemila).

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c..

Articolo 6

Domiciliazione.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

Tuttavia ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 12-12-2005

COGEIM S.R.L.
Codice fiscale: 02985860960

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci medesimo libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denunziatio.

Articolo 8

Morte del socio.

Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 c.c.

La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;
 - per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo articolo 11.
- Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci con le maggioranze previste dal successivo articolo 32, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

Articolo 9

Recesso.

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. l'eliminazione di una o più cause di recesso convenzionalmente stabilite dai soci;
- g. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- h. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- i. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 12-12-2005

COGEIM S.R.L.
Codice fiscale: 02985860960

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.
Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel Libro delle Decisioni dei Soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.
Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Libro dei Soci.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 10

Esclusione.

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 11

Liquidazione delle partecipazioni.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 8 e 9, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione al patrimonio sociale.
Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9.
Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.
In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale.

Articolo 12

Unico socio.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 12-12-2005

COGEIM S.R.L.
Codice fiscale: 02985860960

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione, nel Libro dei Soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 13

Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la Sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 14

Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un Amministratore Unico;
- b. da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più Amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione oppure l'insieme di Amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli Amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Articolo 15

Durata della carica, revoca, cessazione.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei Consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono tutti gli Amministratori. Gli altri Amministratori devono, entro 15 (quindici) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 16

Consiglio di Amministrazione.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 17, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli Amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 20 (venti) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 12-12-2005

COGEIM S.R.L.
Codice fiscale: 02985860960

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, non computandosi le astensioni. Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle Decisioni degli Amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 17

Adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Nei casi previsti dalla legge o in caso di richiesta da parte di ciascun Amministratore in carica, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, che dovrà essere trascritto nel Libro delle Decisioni degli Amministratori.

Articolo 18

Poteri dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo (Amministratore Unico, Consiglio di Amministrazione o più Amministratori) ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più Consiglieri Delegati, anche disgiuntamente, o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due membri, qualora gli Amministratori non siano d'accordo circa l'eventuale revoca di uno degli Amministratori Delegati, entrambi i membri del Consiglio decadono dalla carica e devono entro 20

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 12-12-2005

COGEIM S.R.L.
Codice fiscale: 02985860960

(venti) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Possono essere nominati direttori, istitutori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più Amministratori, in caso di opposizione di un Amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Articolo 19

Rappresentanza.

L' Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascun Consigliere.

Nel caso di nomina di più Amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli istitutori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 20

Compensi degli amministratori.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. In caso di nomina di un Comitato Esecutivo o di Consiglieri Delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Articolo 21

Organo di controllo.

La società può nominare il Collegio Sindacale o il Revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

Articolo 22

Composizione e durata.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i Sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Qualora la nomina del Collegio Sindacale non sia obbligatoria per legge si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c..

I Sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora la nomina dei Sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della loro carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I Sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei Sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 12-12-2005

COGEIM S.R.L.
Codice fiscale: 02985860960

Articolo 23

Competenze, poteri e funzionamento.

Il Collegio Sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 c.c. ed esercita altresì il controllo contabile.

I poteri ed il funzionamento del Collegio Sindacale sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 c.c.

Articolo 24

Revisore.

Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto al Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Il Revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri del Collegio Sindacale.

Si applicano al Revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Articolo 25

Decisioni dei soci.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli Amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- d. le modificazioni dello Statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 26

Diritto di voto.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Libro dei Soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c., non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 27

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, come previsto all'articolo 32 comma 2° del presente Statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle Decisioni dei Soci.

Articolo 28

Assemblea.

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 25 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 12-12-2005

COGEIM S.R.L.
Codice fiscale: 02985860960

Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da ciascun socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quali telefax fax o posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 29

Svolgimento dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più Amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 28 ultimo comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 30

Deleghe.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 12-12-2005

COGEIM S.R.L.
Codice fiscale: 02985860960

società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.
Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
La rappresentanza può essere conferita ad Amministratori, Sindaci o al Revisore, se nominati.

Articolo 31

Verbale dell'assemblea.
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 29. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Decisioni dei Soci.

Articolo 32

Quorum costitutivi e deliberativi.
L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nei casi previsti dal precedente articolo 25 lettere d) , e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale.
Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.
Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 33

Bilancio e utili.
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.
Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'approvazione del bilancio potrà essere effettuata dai soci entro e non oltre il maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 34

Scioglimento e liquidazione.
La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:
a. per il decorso del termine;
b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 20 (venti) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 12-12-2005

COGEIM S.R.L.
Codice fiscale: 02985860960

d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
f. per deliberazione dell'assemblea;
g. per le altre cause previste dalla legge.
In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 35

Clausola compromissoria.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina in via irrituale secondo equità, fatti salvi i casi previsti dalla legge riguardo ai quali debbano decidere secondo diritto.

Le risoluzioni e le determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno inderogabilmente le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato fra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

L'introduzione e la soppressione nello Statuto di una clausola compromissoria devono essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i novanta giorni successivi, esercitare il diritto di recesso (articolo 34, comma 6 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5).

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato: Carlo Birtig
Egle Temperi
Ovidio De Napoli notaio